



Berna, 15 ottobre 2014

Destinatari

i Governi cantonali

**Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (adeguamento di disposizioni con valenza internazionale):
apertura della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 15 ottobre 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il presente avamprogetto di revisione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) può essere suddiviso nei seguenti quattro settori e concerne essenzialmente disposizioni con valenza internazionale.

1. Cooperazione transfrontaliera

Dal 2006, in base all'articolo 36a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), possono essere eseguiti progetti pilota che prevedono l'assunzione dei costi da parte degli assicuratori di prestazioni fornite all'estero nelle zone di frontiera, a condizioni ben definite. Considerato che i progetti pilota avviati nelle regioni di Basilea/Lörrach e San Gallo/Principato del Liechtenstein hanno dato buona prova, il Consiglio federale, con la presente revisione della LAMal, propone di rendere possibile l'estensione duratura di questa cooperazione transfrontaliera a tutte le regioni frontaliere (art. 34 cpv. 2 e 3 LAMal).

2. Assunzione dei costi per cure ospedaliere in Svizzera da parte di assicurati residenti in uno Stato UE/AELS e assicurati in Svizzera (assicurati UE)

Con le nuove disposizioni dell'articolo 49a LAMal, il Consiglio federale propone di obbligare i Cantoni ad assumere il contributo cantonale per le cure ospedaliere prestate in Svizzera agli assicurati UE che hanno un legame attuale con la Svizzera (p. es. frontalieri e loro famigliari), alla stregua di quanto avviene per gli assicurati residenti in Svizzera. Riguardo agli assicurati UE privi di un legame attuale con la Svizzera (beneficiari di una rendita e i loro famigliari), i Cantoni sono obbligati ad assumere insieme questo contributo, in proporzione alla loro popolazione.

3. Conseguenze in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati UE

Con la modifica dell'articolo 64a capoverso 9 LAMal è creata una base legale sufficiente per la regolamentazione differenziata, già in vigore, dell'articolo 105m OAMal. In esso sono disciplinate le conseguenze in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati UE.

4. Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi in caso di cure ambulatoriali per tutte le persone assicurate in Svizzera

Con il presente avamprogetto sono realizzate entrambe le mozioni 12.4224 e 12.4098 «Abrogare una disposizione della LAMal avulsa dalla realtà e fonte di discriminazione», accolte dal Parlamento, e l'articolo 41 capoversi 1 e 2 LAMal è adeguato in quanto gli assicurati, per le cure ambulatoriali, possono scegliere liberamente come finora tra i fornitori di prestazioni ammessi. La novità consiste nel fatto che i relativi costi con la nuova normativa sono assunti dagli assicuratori-malattie in tutti i casi, secondo le tariffe in vigore per il corrispondente fornitore di prestazioni. Parimenti viene adeguata una norma analoga nell'articolo 17 della legge federale sull'assicurazione militare.

In allegato vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto della LAMal corredato del relativo rapporto esplicativo. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vogliate inviare il vostro parere **entro il 15 febbraio 2015** a:

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Divisione vigilanza delle assicurazioni
Hessstrasse 27E, 3003 Berna

Inoltre, vi saremmo grati di inoltrare il vostro parere anche in forma elettronica a:
corinne.erne@bag.admin.ch

Per domande inerenti alla consultazione, potete rivolgervi a:
Susanne Jeker Siggemann (Ufficio federale della sanità pubblica, Sezione vigilanza giuridica; e-mail: susanne.jeker@bag.admin.ch; tel. 031 322 90 58).

Vi ringraziamo per la vostra preziosa collaborazione e vi porgiamo distinti saluti



Alain Berset
Consigliere federale

Allegati:

- avamprogetto per la consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i);
- elenco dei destinatari (d, f, i)